

Assemblea Straordinaria del 07/11/22, n. 20, oo
Verbale - Presso la sede, solo gli ~~Uff. Capod~~
~~Stroff~~ e l'ho chiese s. i. Damiano, forse in
effetto per le circostanze in atto, da Associa-
zione CLAM Association Animalisti di
Roveto ODV, relativamente a modifiche
di alcuni articoli dello Statuto.

Si rettifica l'indirizzo delle, rimane in
quello per comodità logistica, la sede è
stata spostata in via de Courbaier 33, sede
di Volontariato.

Assume la presidenza dell'Assemblea,
sopra dell'art. 10 del 1° parte Statuto
della organizzazione di volontariato CLAM
Associazione Volontari Animalisti ODV, verbale
Minello Capod.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea
è stata regolarmente convocata mediante
avviso in data di 06/11, con come previsto
dell'art. 8 - Assemblea, dello Statuto contenente
l'art. 10. Il ora è il luogo, che sono n. 20
soci su n. 37 soci presenti, dichiara
che essa deve ritenersi regolarmente costituita
nel rispetto dello Statuto per la validità
dell'Assemblea di seconda convocazione
per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno: ~~Intervento For~~ - Trasmissione
di Verifica dei reperti per l'iscrizione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
di cui al D.lgs. 117/2017 e ss. mod. (Sezione A)
Organizzazioni di volontariato - Associazione
C.O.A. N.A. Comunicazione motivi statali
dell'iscrizione Ex Art. 31 Co. 8 del D.L. 106/2001.

Com'EC ricevuto, udato, 20/08/2022, la Regione
Emilia Romagna, ha evidenziato i punti
dello Statuto che è necessario modificare in
fmi della revisione al RUNTS;
Art. 2, - Art. 3 m.6) - Art. 3 - Art. 6 -
Art. 6 e 8

Pertanto l'Assemblea, preside del
Presidente, presenta la seguente modifica
gli articoli sopra citati per accedere alla
registrazione al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore e simili alle facilitazioni
fiscali previste per le ODV
Il Presidente del Comune, dopo aver
opposto allo Statuto; il Presidente ogni
articolo variato e fissando tutte le
modificazioni in merito.

L'Assemblea dopo la lettura del
documento, approva all'unanimità
oppure il nuovo Statuto variato, con
come modificato che risulta, al
presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere
tutte le fatiche necessarie per la
registrazione del presente atto, allegando
il versamento dell'imposta di bollo e di
quello di registro, come previsto dall'
art. 8 legge 266/94.

Il Presidente e il Segretario verbalizzante
vengono incaricati della sottoscrizione del
presente atto e dello Statuto
Nell'ultimo essendo o da discutere e
deliberare, il Presidente dichiara risolto
l'Assemblea alla su 09, 20, favore

Storno, lettura ed approvazione del presente
verbale

Il Segretario
Mauri Mauro
Mauri Mauro

La Presidente
Biancole
Biancole

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 1-1 NOV. 2022 al N. 3535
3/ES per Euro /
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

Il Funzionario
Mauri Mauro



**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " _C.L.A.M.A. ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ANIMALISTI ODV"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "**_C.L.A.M.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANIMALISTI ODV**", con sede legale nel Comune di Ravenna Via Redipuglia 11/c

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro , persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale , ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Operare, agire e realizzare lo spirito e la lettera di leggi e regolamenti posti a tutela degli animali in generale, affinché siano recepite ed applicate nel migliore dei modi da parte dei cittadini, degli Enti Pubblici in generale ed Enti Locali in particolare, strutture diverse, associazioni ed enti privati;
- Favorire, diffondere e divulgare l'informazione in materia di animali, attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione con particolare riferimento alla legislazione relativa e al fine di concorrere ai compiti di protezione degli animali;
- Promuovere l'adozione di animali principalmente di cani e gatti. A tal fine, assume come scopo prioritario, l'incentivazione delle adozioni dei cani, ancor più se anziani, ospitati nel canile municipale di Ravenna e dei cani e gatti in rinuncia di proprietà a livello locale;
- Realizzare iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del randagismo e l'abbandono e il maltrattamento degli animali;

- Praticare l'attività di volontariato materiale all'interno del canile municipale di Ravenna, ed eventualmente in altri canili, organizzando il lavoro operativo in accordo con l'Ente gestore della struttura;
- Favorire, sotto qualsiasi forma di volontariato, l'accesso al canile da parte delle scolaresche e di cittadini privati, al fine di avvicinare la popolazione alla struttura per una migliore comprensione del problema e per una diversa concezione della struttura stessa, previo accordo col Gestore del canile;
- Organizzare forme di raccolta di fondi e cibo, coperte, cuccie e in generale di materiale e cose utili ad alleviare la sofferenza dei cani del canile e dei cani e gatti randagi;
- Collaborare ed incentivare attraverso le strutture scolastiche e il corpo docente preposto, la realizzazione di programmi didattici diretti a creare una coscienza zoofila tra i bambini;
- Favorire esperienze anche a carattere sperimentale sul rapporto cane-bambino e cane-anziano, visto i positivi risultati maturati in altre realtà;
- Strutturare un servizio, in accordo con l'Ente gestore del canile, di adozioni a distanza dei cani presenti, a quei cittadini che non volendo rinunciare alla compagnia di un cane, non hanno la possibilità di accudirlo in casa propria;
- Farsi promotore ed eventualmente fautore di interventi, iniziative ed opere migliorative che incidono sulle condizioni di vita nonché psicofisiche dei cani nel canile, per stimolare il funzionamento dei servizi erogati dalle Istituzioni competenti;
- Farsi carico dell'eventuale gestione del canile comprensoriale di Ravenna anche attraverso proprio personale dipendente o prestazioni di lavoro autonomo;
- Sviluppare intese, convenzioni con Enti Pubblici, privati, organizzazioni e associazioni di volontariato per la realizzazione di specifici progetti;
- Stimolare l'adesione all'associazione di altre persone che intendono fare opera di volontariato concreto;
- Stimolare, promuovere, formulare e gestire progetti concreti e/o operativi per migliorare, integrare e rendere maggiormente efficienti gli interventi degli Enti Locali in materia, nonché i servizi di assistenza zoiatrica e vigilanza zoofila sul territorio comprensoriale, anche attraverso il coinvolgimento delle strutture amministrative e/o sanitarie competenti per legge in materia;
- Accertare e denunciare, nei limiti previsti dalla legge, alle istituzioni ed organismi competenti ogni atto di violenza sugli animali, nonché i casi di inadempienza e violazione delle attuali norme che disciplinano i diritti degli animali;
- Organizzare e autogestire attività culturali, sportive e ricreative che rientrano nei fini dell'associazione;
- Svolgere attività di studio e ricerca, nonché formazione dei volontari associati, promuovendo corsi di formazione e aggiornamento professionale;

- Collaborare con Enti e organismi pubblici titolari delle funzioni di controllo sulla applicazione delle norme poste a tutela degli animali;
- Collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di emergenze di carattere zoofilo in special modo cinofile;
- Dare adesione a partecipazione ad Enti ed organismi consolidare, sviluppare e agevolare l'attività sociale;
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- Sostenere il rispetto di patti, leggi, regolamenti e normative internazionali, nazionali , regionali e locali, di difesa e tutela dei viventi non umani e ne promuove il progressivo miglioramento.

L'abolizione totale della vivisezione e della sperimentazione animale viene perseguita tramite iniziative di carattere culturale, informativo, legislativo e regolamentare, e manifestazioni tese a contrastarle e a salvare le vittime di tali pratiche ricorrendo alle normative esistenti .

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati

durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno.

- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali obbligatori , previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo inviata tramite e-mail a clama2010@libero.it o pec a clama2010@pec.libero.it , da evadere nel termine di 60gg. dalla data di ricevimento della richiesta;

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti .

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla ricezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 2 (due) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 (tre) membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.